

SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MEDICO SPECIALISTA PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' MEDICO LEGALI DELL'INPS.

L'anno il giorno del mese di in

TRA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in prosieguo denominato più semplicemente INPS, C.F. 80078750587, Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano di nella persona del Direttore Regionale/di Coordinamento Metropolitano nato a il e domiciliato in via

E

Il/La dott./dott.ssa. nato a il medico chirurgo, in prosieguo denominato "medico specialista", codice fiscale

SI CONVIENE E SI STIPULA:

Art. 1

Oggetto del Contratto

Il presente contratto disciplina l'affidamento da parte dell'INPS- UOC/UOS di al

dott./dott.ssa _____, dell'incarico professionale
avente ad oggetto l'espletamento di accertamenti medico legali, ed in particolare le
seguenti attività:

- a) partecipazione in qualità di componente delle Commissioni di accertamento per
esplicita previsione di legge in ambito assistenziale;
- b) svolgimento degli accertamenti necessari all'approfondimento tecnico-
scientifico al fine di garantire appropriatezza dell'atto medico legale tanto in
ambito assistenziale che previdenziale.

Gli accertamenti clinici e/o strumentali di cui alla lettera b) sono effettuati presso lo
studio dello specialista, o studio di cui abbia disponibilità, e con propria strumentazione.

L'attività svolta dal medico in attuazione del presente contratto costituisce prestazione
d'opera professionale e in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro svolto
alle dipendenze dell'Inps.

Art. 2

Obblighi, condizioni, incompatibilità e inconfiribilità

L'incarico verrà espletato nel rispetto delle metodologie e della programmazione delle
attività concordate con il Responsabile medico-legale di riferimento, comunque senza
dipendenza gerarchica ovvero subordinazione ed in piena autonomia professionale, pur
nel rispetto degli interessi dell'INPS e garantendo, altresì, l'aderenza alle linee guida
valutative degli stati invalidanti.

L'incarico è incompatibile con l'esercizio:

- di consulenze tecniche di parte, per conto e nell'interesse di privati, attinenti all'attività
dell'INPS;
- di consulenze tecniche d'ufficio nei procedimenti giudiziari nei quali l'INPS sia parte;

- di cariche pubbliche elettive, incarichi di governo o mandati parlamentari, incarichi politici o amministrativi presso organi o enti nazionali e/o territoriali.

L'incarico è altresì inconfiribile al medico che:

- a) presti la propria attività in Inps a qualsiasi titolo ad eccezione dell'eventuale svolgimento di attività libero professionale nell'ambito delle Commissioni Mediche di Verifica ex Mef;
- b) sia imputato in procedimenti nei quali l'INPS figuri quale parte offesa, ovvero che sia stato destinatario di condanna penale, con provvedimento passato in giudicato, per i reati per i quali è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
- c) per il quale ricorrono le condizioni di inconfiribilità dell'incarico, di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
- d) sia sottoposto a procedimenti disciplinari presso l'Ordine professionale di appartenenza;
- e) abbia in corso collaborazioni con studi legali e patronati in materia di invalidità civile e, in generale, in ambito previdenziale e assistenziale di competenza dell'Inps, e in ogni caso svolga attività in procedimenti che configurino conflitto di interessi con l'INPS;
- f) sia, nell'ambito di svolgimento di attività sanitaria, proprietario, socio o azionista di maggioranza, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture, aziende;
- g) sia titolare o abbia partecipazioni delle quote di imprese, qualora le stesse possano configurare conflitto di interesse con l'INPS;
- h) abbia avuto pregressi rapporti con l'Istituto conclusi con note negative in relazione a comportamenti professionali inappropriati, che ne hanno impedito il rinnovo contrattuale.

Il sopravvenire delle sopra citate condizioni, in data successiva alla sottoscrizione del contratto comporta la risoluzione di diritto dello stesso.

Relativamente alle attività di cui all'art. 1, lett. a), il medico specialista si impegna ad utilizzare tutte le applicazioni informatiche connesse al loro svolgimento, che l'INPS metterà a disposizione, pena la risoluzione del contratto.

Relativamente alle attività di cui all'art.1, lett. b), il medico specialista si impegna ad effettuare gli eventuali accertamenti necessari all'approfondimento tecnico-scientifico richiesti dall'Istituto presso il proprio studio, o studio di cui abbia disponibilità, e con propria strumentazione.

In particolare, il medico esterno si impegna ad effettuare la redazione, l'acquisizione e la trasmissione dei verbali e di ogni altro documento conseguente alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto secondo le modalità e le specifiche che saranno definite dall'INPS.

Art. 3

Emolumenti

Per l'attività svolta presso le sedi INPS come componente delle commissioni di accertamento in ambito assistenziale è previsto un compenso di € 40,00 per ciascuno dei soggetti visitati nel corso della seduta di Commissione e di ulteriori € 100,00 a titolo di gettone fisso per la partecipazione alla seduta giornaliera.

Per l'attività svolta presso il proprio studio, o studio di cui abbia disponibilità, e con propria strumentazione, è previsto un compenso di € 80,00 per la visita clinica e di € 60,00 per ogni accertamento strumentale richiesto ed effettuato con propria strumentazione.

Tutti i compensi sono da intendersi al netto dell'IVA, se dovuta.

Il pagamento degli emolumenti avverrà, mediante accreditamento sul conto corrente bancario intestato al medico, al netto delle ritenute di legge e dietro presentazione di regolare fattura, accompagnata da un documento sintetico riepilogativo delle prestazioni rese nel mese e controfirmato dal Responsabile medico-legale di riferimento.

Limitatamente alle sole visite domiciliari volte ad accertare gli stati invalidanti nei casi di comprovata condizione di intrasportabilità, accertata dai medici dell'Istituto, è previsto un rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per i chilometri percorsi nel tragitto fra l'UOC/UOS di _____ e le sedi di visita, accorpate per zone viciniori. Nel caso in cui l'accertamento medico legale richieda la presenza di più professionisti, il rimborso spetterà ad uno solo di essi.

Art. 4

Durata del contratto

Il presente contratto ha durata dal xxxxxxxxx al xxxxxxxx e non è automaticamente rinnovabile.

Art. 5

Cause di risoluzione

Il presente contratto è risolto in caso di accertata incompatibilità di cui all'art. 2, di conflitto o di danno e in caso di mancato espletamento degli incarichi affidati.

È, altresì, risolto in caso di mancata presentazione, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, della documentazione necessaria ad ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 15 del D.lgs. n.33/2013 e 53, comma 14 del D.lgs. n. 165/2001.

Il medico specialista è tenuto a comunicare, con PEC, l'eventuale recesso dal contratto al Direttore della Sede INPS e al Responsabile del Centro Medico Legale INPS presso cui espleta la propria attività, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Nei casi di risoluzione anticipata del rapporto, al medico specialista non spetterà alcuna indennità o compenso a qualsiasi titolo, ancorché risarcitorio, fatti salvi gli emolumenti dovuti per le prestazioni già rese.

Art. 6

Dichiarazione di responsabilità

Il medico specialista, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici della provincia di al n.;
- di accettare gli obblighi e le condizioni di cui agli artt. 2 e 5 del presente contratto;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 2 del presente contratto;
- di non istruire pratiche riferite al coniuge e a parenti e affini entro il quarto grado, ovvero nei confronti di altri soggetti per i quali vi potrebbe essere un potenziale conflitto di interesse;
- di osservare gli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di prendere atto della facoltà dell'Amministrazione di procedere a risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi predetti. A tal fine il medico dichiara di aver ricevuto copia del citato D.P.R.;

- di impegnarsi all'osservanza delle norme del vigente "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", e del vigente "Codice di condotta". A tal fine il medico dichiara di aver ricevuto copia dei citati Codici;
- di prendere atto che, la violazione derivante dagli obblighi previsti dai predetti Codici è causa di risoluzione del contratto e decadenza del rapporto con l'Istituto.

Art. 7

Obblighi in materia di protezione dei dati personali

Il medico specialista si obbliga, nell'espletamento dell'incarico, alla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante la disciplina sul trattamento dei dati personali e al *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016* e ai successivi provvedimenti attuativi dello stesso impegnandosi inoltre a non divulgare, comunicare o cedere a terzi estranei le informazioni di cui dovesse venire in possesso.

L'INPS, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare il dott. _____, persona autorizzata ai sensi dell'art. 4 n. 10 GDPR (General Data Protection Regulation) e a fornire al riguardo dettagliate istruzioni in merito alle operazioni dallo stesso eseguibili.

Art. 8

Norma finale

Il presente contratto potrà essere oggetto di eventuali modifiche in caso di sopravvenienza di normative, di rango legislativo o regolamentare, difformi.

Il Direttore Regionale/di Coordinamento Metropolitano

Il medico specialista